

TRIBUNALE DI UDINE

**RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 14 TER E SS. DELLA LEGGE NR. 3/2012**

Nell'interesse del signor **VIDONI DEL MESTRE FLAVIO**, nato a Udine il 18/03/1958 e residente a Buttrio via Caterina Percoto n. 25 B int. 15, cod. fisc. VDNFLV58C18L483O, rappresentato e difeso dall'avv. Enrica Spangaro (cod. fisc. SPNNRC74E50L195J) del Foro di Udine, la quale dichiara ai sensi dell'art. 136 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: enrica.spangaro@avvocatiudine.it – fax 0432 531731, e con domicilio eletto presso il suo studio in Tolmezzo via IV Novembre n. 15, per mandato in calce al presente atto rilasciato su foglio separato e depositato unitamente al presente ricorso.

P R E M E S S O C H E

- Con ricorso *ex art.* 15 legge nr. 3/2002 redatto in data 16 settembre 2020, l'odierno proponente chiedeva al Tribunale di Udine la nomina di un Professionista per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli Organismi di Composizione della Crisi al fine di poter usufruire delle procedure previste dalla menzionata legge¹.
- La procedura veniva iscritta al nr. 2374/2020 R.G. del Tribunale di Udine.
- Con provvedimento dd. 29/09/2020, il Tribunale di Udine, nella persona del dr. Lorenzo Massarelli, nominava, quale professionista facente funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (di seguito O.C.C.), il dr. Ricciotti Ricci con studio in Gemona del Friuli².
- Il Professionista nominato dichiarava di accettare l'incarico.
- La situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sig. Vidoni del Mestre è rimasta invariata e lo stesso non ha messo in atto alcuna condotta volta ad aggravare il già precario stato di crisi.
- Con il presente atto il sig. Flavio Vidoni del Mestre chiede di essere ammesso alla procedura di sovraindebitamento come disciplinata dalla legge 27 gennaio 2012 nr. 3 e, a tal fine, presenta il seguente piano di liquidazione del patrimonio per la ristrutturazione dei debiti ai sensi della normativa citata.



¹ Si deposita ricorso *ex art.* 15 legge 3/2012 dd. 16/09/2020 (doc. nr. 01).

² Si deposita provvedimento dd. 29/09/2020 del Tribunale di Udine (Cron. 5776/2020 dd. 01/10/2020) di nomina del Professionista (doc. nr. 02).

REQUISITI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

REQUISITI SOGGETTIVI

- Con riferimento alla condizione del ricorrente sussistono i presupposti di cui all'art. 7 comma 2 espressamente richiamato dall'art. 14 *ter* legge nr. 3/2012, atteso che costui, persona fisica:

- a) non è assoggettabile alle procedure concorsuali di cui al R.D. nr. 276/1942, in quanto pur avendo svolto attività d'impresa sia in forma societaria che in forma individuale non sussistono i parametri di cui agli artt. 1 e 10 L.F., avendo il ricorrente cessato tale attività nel gennaio 2018. Costui non può, quindi, avvalersi della normativa relativa all'istituto dell'esdebitazione prevista per l'imprenditore fallito;

- b) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni alla procedura di composizione della crisi di cui alla legge nr. 3/2012;

- c) non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione e/o di risoluzione dell'accordo del debitore e neppure la revoca o la cessazione del piano del consumatore ai sensi degli artt. 14 e 14 *bis* della legge nr. 3/2012;

- d) ha fornito tutta la documentazione necessaria alla puntuale ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale.

- La legge nr. 3/2012 ha introdotto la disciplina del sovraindebitamento ed ha fornito una precisa protezione normativa a tutti quei soggetti, quali il sig. Flavio Vidoni del Mestre, che non possono accedere ad alcuna procedura concorsuale, fornendo dunque una piena tutela normativa ai soggetti "*debitori civili non fallibili*", regolando il loro interesse a disporre del proprio patrimonio a favore esclusivo dei creditori ed al fine precipuo di ottenere la liberazione dai debiti contratti, con specifiche limitazioni e precisi divieti di azioni esecutive individuali.

La disciplina normativa in oggetto ha introdotto, pertanto, un procedimento con caratteristiche concorsuali e con effetti esdebitativi, posto che la procedura recuperatoria non pone in essere un pieno realizzo e soddisfacimento dei creditori. La normativa è quindi rivolta a tutelare lo stato di sovraindebitamento del debitore civile, differenziandolo dallo stato di insolvenza del debitore commerciale.

- Nell'ambito delle differenti procedure di gestione del sovraindebitamento disciplinate dalla legge nr. 3/2012, il sig. Flavio Vidoni del Mestre può accedere alla procedura di "liquidazione del proprio patrimonio" di cui agli artt. 14 *ter* e ss. della normativa citata,

disponendo il ricorrente di un patrimonio liquidabile.

REQUISITI OGGETTIVI

- Il sig. Flavio Vidoni del Mestre versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) legge nr. 3/2012, atteso che si trova in una condizione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.
- Da quanto si esporrà in seguito può agevolmente evidenziarsi che il ricorrente versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti.



Un tanto premesso, l'istante intende avvalersi della procedura di cui alla legge nr. 3/2012 e segnatamente, a norma dell'art. 14 *ter* della predetta legge, si espone la proposta di liquidazione al fine di ottenere l'autorizzazione necessaria per la sua esecuzione, con l'impegno ad integrare i punti che dovessero essere meritevoli di chiarimenti.

PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE

SITUAZIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE E FAMILIARE

- Il sig. Flavio Vidoni del Mestre era coniugato con la sig.ra Daniela Cecotti³. Dall'unione è nata la figlia Cora Vidoni, venuta alla luce a Udine il 25/07/1991.

Nel gennaio 2008 è stata omologata la separazione personale, stante il ricorso congiunto presentato nel dicembre 2007. Sulla base degli accordi raggiunti in sede di separazione, il sig. Vidoni del Mestre si impegnavo a corrispondere l'assegno mensile di € 250,00 quale contributo al mantenimento della figlia oltre a contribuire alle spese straordinarie sostenute per la stessa nella misura del 50%. Inoltre, a titolo di mantenimento della moglie, si impegnavo a trasferire in favore di costei la propria quota di proprietà della casa coniugale con annesso garage e di un altro immobile, entrambi in comune di Buttrio⁴.

Nel 2012, i coniugi procedevano al divorzio: in questa sede veniva rideterminato in € 350,00 l'importo dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della figlia⁵.

Già da tempo, l'assegno di mantenimento non viene più corrisposto atteso che la sig.ra Cora

³ Si deposita estratto per riassunto dai Registri degli Atti di Matrimonio (doc. nr. 03).

⁴ Si deposita ricorso per separazione consensuale dd. 05/12/2007, verbale udienza dd. 20/12/2007 e decreto di omologa dd. 17/01/2008 Tribunale di Udine (doc. nr. 04).

⁵ Si deposita sentenza nr. 832/12 dd. 31/05/2012 del Tribunale di Udine (doc. nr. 05).

Vidoni del Mestre è in grado di provvedere alle proprie necessità. Negli ultimi anni, costei ha lavorato alle dipendenze di diverse imprese e attualmente si trova in disoccupazione, percependo la NASPI. Non avendo un'occupazione stabile, i genitori aiutano economicamente la figlia qualora ve ne sia la necessità.

Negli ultimi tempi il sig. Vidoni del Mestre e la sig.ra Cecotti si sono riconciliati e dal mese di luglio hanno ripreso la convivenza.

- L'istante vive assieme alla moglie nella casa di proprietà di costei sita in Buttrio via Caterina percoto nr. 25/B int. 15⁶. Si tratta dell'ex casa coniugale, con riferimento alla quale, in sede di separazione, il sig. Vidoni del Mestre ha ceduto le proprie quote in favore della moglie.

Precedentemente, costui abitava in comodato gratuito presso l'immobile di proprietà di conoscenti sito in Bagnaria Arsa via Udine n. 10/B⁷.

- A far data dal 04/02/2020, il ricorrente lavora con mansioni di impiegato tecnico-commerciale, alle dipendenze della "Livoni E. & Figlio S.r.L. Unipersonale". Inizialmente, l'assunzione è avvenuta a tempo determinato⁸, quindi, con decorrenza 17/09/2020 il rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato⁹. La retribuzione mensile ammonta mediamente ad € 1.488,67¹⁰.

- Il reddito lordo imponibile annuale, complessivamente percepito, è il seguente: per l'anno d'imposta 2019 € 20.067,00¹¹, per l'anno d'imposta 2018 € 3.300,00¹² e per l'anno d'imposta 2017 € 9.817,00¹³.

Si precisa che il sig. Vidoni del Mestre non ha presentato la dichiarazione annuale dei redditi per gli anni d'imposta 2018 e 2019, rientrando tra i casi di esenzione dal relativo onere.

- Il ricorrente non è proprietario di beni immobili¹⁴.
- Il ricorrente non è proprietario di beni mobili registrati.

Costui utilizza l'autovettura Alfa Romeo 159, targata DF599WA, immatricolata nel febbraio

⁶ Si deposita certificato cumulativo stato famiglia del comune di Buttrio (doc. nr. 06).

⁷ Si deposita certificato cumulativo stato famiglia comune Bagnaria Arsa (doc. nr. 07).

⁸ Si deposita contratto di lavoro a tempo determinato dd. 03/02/2020 (doc. nr. 08).

⁹ Si deposita contratto di lavoro a tempo indeterminato dd. 16/09/2020 (doc. nr. 09).

¹⁰ Si depositano: buste paga febbraio-dicembre 2020 (doc. nr. 10).

¹¹ Si deposita modello 730/2020 relativo all'anno d'imposta 2019 (doc. nr. 11).

¹² Si deposita CU2019 relativo all'anno d'imposta 2018 (doc. nr. 12).

¹³ Si deposita CU2018 relativo all'anno d'imposta 2017 (doc. nr. 13).

¹⁴ Si depositano: risultanze Catasto Fabbricati (doc. nr. 14) e risultanze Catasto Terreni (doc. nr. 15)

2007 ed intestata alla moglie, sig.ra Daniela Cecotti¹⁵.

La moglie è altresì intestataria di un secondo veicolo, l'auto Mercedes Classe A, targata DS580MD, immatricolata nell'agosto 2008¹⁶ ed in uso alla stessa ed alla figlia Cora Vidoni, la quale non dispone di un veicolo proprio.

- Il sig. Vidoni del Mestre è titolare dei seguenti rapporti bancari:
 - carta Sella, attivata in data 24/04/2019 ed utilizzata per accreditare la retribuzione e per fronteggiare le spese correnti. L'importo spendibile al 03/02/2021 è pari ad € 2.054,67¹⁷;
 - Carta Superflash nr. 5342***47, rilasciata da Intesa SanPaolo (ex Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia). La carta veniva utilizzata per accreditare la retribuzione e per fronteggiare le spese correnti. Nel novembre 2018 la creditrice sig.ra Sabrina Vidon pignorava la Carta che, quindi, veniva bloccata¹⁸. Per quanto a conoscenza del sig. Vidoni del Mestre il pignoramento non ha avuto seguito stante la modestia del saldo pari ad € 112,18 ¹⁹.
- L'istante non è intestatario di un conto deposito titoli.
- Come si dirà nel prosieguo, il sig. Vidoni del Mestre è creditore nei confronti del precedente datore di lavoro, la Nuova Linea S.r.L. in liquidazione, per l'importo complessivo di € 7.986,65²⁰.
- A seguito di verifica compiuta dal Professionista presso il Registro delle Imprese, è emersa la partecipazione del ricorrente al capitale sociale della Free Media S.r.L. per la quota del 12%, pari a nominali € 3.600,00. La società è in liquidazione dal 2007; l'istante non ricordava neppure la circostanza poiché, dopo la messa in liquidazione, non ha più avuto contatti con il liquidatore e pensava che la società fosse chiusa.
- In media, le spese correnti che il sig. Vidoni del Mestre deve affrontare per il sostentamento proprio e della propria famiglia ammontano mensilmente ad € 996,00²¹. Alle esigenze familiari contribuisce anche la moglie, sig.ra Daniela Cecotti, la quale dal 01/08/2020 è in pensione; in precedenza lavorava alle dipendenze della Danieli Automation

¹⁵ Si deposita carta circolazione auto Alfa Romeo (doc. nr. 16).

¹⁶ Si deposita carta circolazione auto Mercedes Classe A (doc. nr. 17).

¹⁷ Si depositano: Carta Sella lista movimenti dal 01/04/2019 al 08/06/2020 (doc. nr. 18), Carta Sella lista movimenti dal 01/06/2020 al 13/12/2020 (doc. nr. 19), Carta Sella lista movimenti dal 12/12/2020 al 25/01/2021 (doc. nr. 20).

¹⁸ Si veda successivo doc. nr. 46.

¹⁹ Si depositano: Carta Superflash nr. 5342***47 lista movimenti dal 03/03/2014 al 07/03/2017 (doc. nr. 21), Carta Superflash nr. 5342***47 rendiconto al 31/12/2017 (doc. nr. 22), Carta Superflash nr. 5342***47 rendiconto al 31/12/2018 (doc. nr. 23).

²⁰ Si vedano successivi doc. nr. 67 e 68.

²¹ Si deposita prospetto spese correnti (doc. nr. 24).

S.p.A.. Nel 2019, costei ha percepito un reddito pari ad € 34.220,38²².

Come già ricordato, la figlia Cora vive con i genitori. Costei, attualmente percepisce la NASPI avendo cessato il precedente rapporto di lavoro²³. Nel 2019, ha percepito il reddito di € 11.645,00²⁴. Stante la modestia delle entrate e la mancanza di un'occupazione stabile, la figlia non è in grado di contribuire alle spese familiari.

- Negli ultimi 5 anni, il sig. Vidoni del Mestre ha compiuto i seguenti atti di disposizione del patrimonio:

- in data 29/01/2018, ha cancellato dal registro delle imprese la ditta individuale “Vidoni del Mestre Flavio”²⁵;

- in data 24/04/2019, ha attivato la Carta Sella²⁶;

- in data 03/02/2017, ha sottoscritto l'atto notarile denominato “*verbale di pubblicazione di testamento olografo acquiescenza ad esso accettazione di eredità e rinuncia all'eredità*”²⁷.

Con tale atto veniva pubblicato il testamento olografo redatto in data 15/09/2015 dalla sig.ra Armida Milena Terlicher, madre del ricorrente e del sig. Nico Vidoni del Mestre, deceduta il 30/11/2016. Con la predetta scheda testamentaria, la *de cuius* nominava proprie eredi le nipoti, ovvero Cora Vidoni del Mestre (figlia dell'odierno istante), cui veniva lasciata la quota di 1/3 dell'abitazione di Buttrio via Martiri n. 9, Tea e Anna Vidoni del Mestre (figlie del sig. Nico Vidoni del Mestre), cui veniva lasciata la proprietà dei terreni. Il ricorrente non beneficiava di alcun lascito poiché, per espressa disposizione testamentaria, costui “... *ha già ricevuto la somma da me pagata a titolo di garanzia personale, alla morte di mio marito Walter Vidoni del Mestre, ricevuta a titolo di successione*”.

Il padre del ricorrente, sig. Walter Vidoni del Mestre era deceduto in data 06/09/2007 senza lasciare disposizioni testamentarie, tant'è che i beni di proprietà di costui sono stati divisi in parti uguali, ovvero 1/3 ciascuno, tra la moglie sig.ra Terlicher ed i figli Flavio e Nico Vidoni del Mestre. Il lascito comprendeva anche depositi bancari per complessivi € 275.848,44 e la casa di esclusiva proprietà, ove il *de cuius* viveva assieme alla moglie²⁸.

²² Si deposita CU2020 della sig.ra Daniela Cecotti (doc. nr. 25).

²³ Si deposita comunicazione INPS dd. 18/11/2019 e dati cassetto previdenziale (doc. nr. 26).

²⁴ Si deposita CU2020 della sig.ra Cora Vidoni (doc. nr. 27).

²⁵ Si deposita visura CCIAA dell'impresa individuale “Vidoni del Mestre Flavio” (doc. nr. 28).

²⁶ Si veda doc. nr. 18.

²⁷ Si deposita verbale di pubblicazione di testamento olografo acquiescenza ad esso accettazione di eredità e rinuncia all'eredità dd. 03/02/2017 a rogito notaio dr. Matteo Bordon (Rep. n. 3312, Racc. n. 2694) registrato a Udine il 21/02/2017 (doc. nr. 29).

²⁸ Si deposita dichiarazione di successione presentata in data 06/12/2007 all'Agenzia Entrate Ufficio di Udine - Protocollo n. 2007138305, Progressivo n. 2007037850 (doc. nr. 30).

Il sig. Walter Vidoni del Mestre aveva rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di € 400.000,00 a garanzia del puntuale rimborso delle obbligazioni assunte dalla BIP S.r.L. (società di cui il ricorrente era socio, dapprima al 51% e poi al 100%, e di cui si dirà nel prosieguo). Quando costui è deceduto, la società si trovava in difficoltà economica (nel 2008 veniva dichiarato il fallimento) e la BCC di Basiliano Credito Cooperativo realizzava il pegno costituito sui titoli obbligazionari ereditati per l'importo complessivo di € 256.586,83²⁹. Tale somma era stata ereditata dalla moglie e dai figli in parti uguali, ovvero 1/3 ciascuno. La quota di spettanza di ognuno di essi ammontava quindi ad € 85.528,67.

In data 31/01/2018, veniva venduta la casa che la sig.ra Terlicher aveva lasciato per il terzo di sua proprietà alla nipote Cora Vidoni del Mestre. Dalla cessione, costei ha incassato la somma di € 63.000,00³⁰. Da quanto esposto e supportato da adeguata documentazione probatoria, non sussiste alcuna violazione della legittima con riferimento alla posizione del ricorrente, atteso che nel 2008 costui aveva di fatto beneficiato dell'elargizione di € 85.528,67, che ha concorso a sanare la posizione debitoria verso la banca, e che la quota dell'abitazione lasciata dalla sig.ra Terlicher ha permesso alla figlia Cora di ottenere un realizzo inferiore pari ad € 63.000,00. E' ben vero che la *de cuius* ha lasciato anche alcuni terreni (boschi in comune di San Leonardo), ma è altrettanto vero che il ricorrente non è figlio unico e, quindi, del lascito materno avrebbe beneficiato anche il fratello Nico.

- La posizione debitoria del sig. Vidoni del Mestre è riconducibile all'attività d'impresa svolta in forma individuale e soprattutto all'attività svolta in forma societaria con riferimento alla quale si è impegnato personalmente per l'adempimento delle obbligazioni assunte dalle società.

Sussistono posizioni debitorie verso Banche³¹, verso l'Erario e l'INPS per somme iscritte a ruolo dall'Agenzia Entrate Riscossione³², verso Allianz Assicurazioni S.p.A.³³, verso il sig. Giancarlo Pizzut³⁴, verso la sig.ra Sabrina Vidon³⁵, verso il dr. Alessandro Ambrosio³⁶ e

²⁹ Si deposita comunicazione dd. 26/03/2008 della BCC di Basiliano Credito Coop.vo (doc. nr. 31).

³⁰ Si deposita contratto di compravendita dd. 31/01/2018 a rogito notaio dr. Paolo Alberto Amodio (Rep. n. 216.209, Racc. n. 57.447) registrato a Udine il 07/02/2018 al nr. 1546 Serie 1/T (doc. nr. 32).

³¹ Si depositano: visura Centrale Rischi della Banca d'Italia (doc. nr. 33), visura CRIF (doc. nr. 34), estratto C.A.I. della Banca d'Italia (doc. nr. 35).

³² Si deposita estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione (doc. nr. 36).

³³ Si depositano: comunicazione dd. 15/02/2008 Allianz S.p.A. (doc. nr. 37), comunicazione dd. 15/03/2012 dell'avv. Claudio Migliorisi (doc. nr. 38).

³⁴ Si depositano: dichiarazione dd. 12/11/2012 a firma del sig. Flavio Vidoni del Mestre (doc. nr. 39), ricorso per sequestro conservativo dd. 08/05/2014 della Matteo S.r.L. (doc. nr. 40), atto di citazione dd. 25/08/2014 della Matteo S.r.L. (doc. nr. 41), sentenza nr. 1493/2015 dd. 16.11.2015 e

verso l'impresa Emp Import – Export di Enrico Maria Perillo³⁷.

- L'istante non risulta segnalato nel registro dei protesti³⁸.
- Il sig. Vidoni del Mestre non ha riportato condanne e/o subito procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in frode ai creditori³⁹, non ha compiuto, in generale, atti in frode ai creditori. Tali risultanze sono state confermate anche dal Professionista nominato che ha predisposto la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 *ter* legge 3/2012 allegata al presente ricorso.
- Il sig. Vidoni del Mestre non ha in corso procedimenti civili nè penali né amministrativi né tributari.



STATO DELLA CRISI

- Dal febbraio 2020, il sig. Flavio Vidoni del Mestre lavora alle dipendenze della “Livoni E. & Figlio S.r.L. Unipersonale”. In precedenza, costui ha esercitato attività d'impresa sia in forma societaria che in forma individuale ed ha lavorato alle dipendenze di altre imprese⁴⁰. Da dicembre 2017, non svolge più attività imprenditoriale⁴¹.
- Nel giugno 1996, il ricorrente costituiva, assieme ad altre persone, la BIP S.r.L., di cui deteneva inizialmente il 51% del capitale sociale. Dal giugno 2006, decideva di acquistare le quote degli altri soci, divenendo così socio unico. La società aveva sede a Premariacco, in uno dei comuni facenti parte del c.d. “triangolo della sedia”, e svolgeva attività di produzione di sedie per conto di committenti esteri.

Nel 2006/2007 (il sig. Vidoni del Mestre aveva da poco acquisito l'intero capitale sociale), la società perdeva il committente principale, che assicurava un fatturato annuo per all'incirca € 700.000,00. Si trattava della Next, società inglese che operava principalmente nel settore dell'abbigliamento e che all'inizio degli anni Duemila ha iniziato a vendere anche

pedissequo atto di precetto dd. 06/06/2016 della Matteo S.r.L. (doc. nr. 42), comunicazione di cessione credito dd. 10/10/2018 Matteo S.r.L.-Pizzut Giancarlo (doc. nr. 43).

³⁵ Si depositano: decreto ingiuntivo nr. 6/14 dd. 09/01/2014 Giudice di Pace di Gorizia su ricorso della sig.ra Vidon Sabrina (doc. nr. 44), atto di precetto dd. 15/09/2018 della sig.ra Vidon Sabrina (doc. nr. 45), atto di pignoramento presso terzi dd. 08/11/2018 della sig.ra Vidon Sabrina (doc. nr. 46), atto di precetto dd. 08/01/2019 della sig.ra Vidon Sabrina (doc. nr. 47).

³⁶ Si deposita *email* dd. 11/12/2020 dello Studio dr. Ambrosio (doc. nr. 48).

³⁷ Si deposita atto di precetto dd. 23/10/2013 dell'impresa Emp Import – Export di Enrico Maria Perillo (doc. nr. 49).

³⁸ Si deposita visura dei protesti (doc. nr. 50).

³⁹ Si depositano: certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica (doc. nr. 51); certificato generale del Casellario Giudiziale (doc. nr. 52); visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale (doc. nr. 53).

⁴⁰ Si deposita estratto contributivo rilasciato dall'INPS (doc. nr. 54).

⁴¹ Si deposita scheda persona completa C.C.I.A.A. (doc. nr. 55).

componenti d'arredo; purtroppo, il committente aveva deciso di cambiare fornitore.

Questa situazione ha influito pesantemente sull'assetto finanziario della società, la quale aveva assunto rilevanti obbligazioni verso le banche. In particolare, aveva sottoscritto con Hypo Alpe Adria Bank il contratto di locazione finanziaria avente ad oggi il capannone industriale ove si svolgeva l'attività produttiva. A garanzia di questa operazione, il sig. Vidoni del Mestre rilasciava fidejussione sino alla concorrenza di € 2.635.553,12⁴². Purtroppo, la perdita del committente più importante ha pregiudicato il regolare versamento delle rate che non sono state più corrisposte⁴³.

BIP S.r.L. aveva in essere un rapporto di conto corrente, utilizzato per sconto fatture, presso l'allora Banca Manzano Credito Cooperativo (ora BancaTer). A garanzia del regolare rimborso delle somme anticipate dalla banca anche attraverso la concessione di affidamenti, il sig. Vidoni del Mestre rilasciava garanzia personale sino alla concorrenza di € 103.291,38⁴⁴. Sempre a motivo della drastica riduzione del fatturato, la società non è riuscita a rientrare dall'esposizione maturata verso la banca che, quindi, ha agito giudizialmente, ottenendo il riconoscimento del proprio credito dal Tribunale di Udine sia nei confronti della società che del garante⁴⁵.

Per completezza, si ricorda che BIP S.r.L. operava anche con la BCC di Basiliano Credito Cooperativo e con Banca di Cividale e che il ricorrente ha rilasciato fideiussione a garanzia del rimborso delle obbligazioni assunte nei confronti di entrambi. Nello specifico: a favore di BCC di Basiliano Credito Cooperativo ha rilasciato fideiussione sino all'importo di € 400.000,00⁴⁶, mentre nei confronti di Banca di Cividale ha rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di € 232.405,61⁴⁷. Nei confronti di questi due istituti non sussistono posizioni debitorie.

A seguito della sottoscrizione del contratto di *leasing*, la società ha trasferito la propria sede a Premariacco fraz. Orsaria, nel capannone oggetto della locazione. In precedenza, la sede si trovava in comune di Povoletto. A differenza di Premariacco, il comune di Povoletto era classificato come montano e la BIP S.r.L. aveva usufruito di una sovvenzione erogata dalla

⁴² Si deposita documento di sintesi dd. 31/12/2013 della Hypo Alpe Adria Bank (doc. nr. 56).

⁴³ Si deposita comunicazione dd. 22/01/2008 della Hypo Alpe Adria Bank (doc. nr. 57).

⁴⁴ Si deposita rendiconto al 30/12/2011 Banca Manzano Credito Cooperativo (doc. nr. 58).

⁴⁵ Si depositano: decreto ingiuntivo nr. 269/08 dd. 01/02/2008 del Tribunale di Udine su ricorso della Banca Manzano Credito Cooperativo (doc. nr. 59), atto di precetto dd. 08/05/2008 Banca Manzano Credito Cooperativo (doc. nr. 60).

⁴⁶ Si deposita comunicazione dd. 31/12/2014 BCC Basiliano Credito Cooperativo (doc. nr. 61).

⁴⁷ Si deposita fideiussione dd. 13/12/2001 Banca di Cividale (doc. nr. 62).

Regione a beneficio delle attività produttive localizzate nei territori montani. A seguito del trasferimento era venuto meno il requisito della localizzazione e, quindi, la Regione ha chiesto la restituzione di un importo di all'incirca € 70.000,00. Non essendo in grado di corrispondere detta somma in unica soluzione, la BIP chiedeva una rateizzazione che veniva accordata previo rilascio della fideiussione da parte della Allianz Assicurazioni. Non avendo la società rimborsato l'intero importo, la Regione ha escusso la garante: Allianz ha quindi versato la somma di € 55.950,00 in favore della Regione⁴⁸.

La situazione economica della BIP S.r.L. è stata ulteriormente aggravata dalla crisi che nel 2008 ha colpito l'economia a livello globale.

Non riuscendo a trovare nuove commesse adeguate a sostenere gli impegni finanziari, per non aggravare ulteriormente il dissesto economico, il sig. Vidoni del Mestre decideva di cessare l'attività. La società veniva messa in liquidazione e il capannone veniva restituito alla Hypo Alpe Adria Bank, la quale, per quanto a conoscenza del ricorrente, nel 2018 è riuscita a vendere l'immobile per il prezzo di € 950.000,00. Successivamente, il ricorrente depositava l'istanza di auto-fallimento. La procedura concorsuale veniva aperta nel 2008 e dichiarata chiusa con decreto dd. 19/06/2014⁴⁹.

- Nel 2009, il ricorrente ha iniziato a lavorare alle dipendenze della Dizenhu S.r.L., di cui era socio il fratello sig. Nico Vidoni del Mestre, anche se, in realtà, il vero titolare era il sig. Giancarlo Pizzut, amico del sig. Flavio Vidoni del Mestre. La società aveva sede operativa a Santa Maria La Longa in un immobile in locazione e svolgeva l'attività di vendita di prodotti per cartolerie e tabacchini (batterie, biglietti augurali, carte geografiche, accendini, ...). La clientela era costituita da cartolerie e tabacchini operativi in Friuli.

La tipologia di prodotti venduti, che comunque avevano un prezzo contenuto, non consentiva di conseguire margini di guadagno. Il sig. Pizzut decideva così di costituire un nuovo soggetto giuridico, la Matteo S.r.L., che svolgeva identica attività della Dizenhu S.r.L.; per tale ragione, le due società si erano divisi i clienti. La Dizenhu però non riusciva a conseguire utili adeguati, poiché aveva margini di guadagno praticamente nulli, visto che acquistava la merce principalmente dalla Matteo S.r.L.. Nel 2014, la società veniva quindi messa in liquidazione e liquidatore veniva nominato il sig. Flavio Vidoni del Mestre. Con l'obiettivo di ridurre almeno parzialmente le posizioni debitorie, la merce invenduta veniva

⁴⁸ Si vedano doc nr. 37 e 38.

⁴⁹ Si deposita decreto di chiusura del fallimento BIP S.r.L. in liquidazione (doc. nr. 63).

restituita ai fornitori, ivi compreso la Matteo S.r.L., attraverso l'emissione di regolare bolla/fattura accompagnatoria. Successivamente, essendosi incrinati i rapporti tra il sig. Pizzut ed il ricorrente, la Matteo S.r.L. ha disconosciuto la firma apposta sul documento che accompagnava la merce resa e ha agito giudizialmente per recuperare il proprio credito. Inoltre, con l'auspicio di poter risolvere la vertenza bonariamente, il sig. Flavio Vidoni del Mestre si è impegnato personalmente, in solido con la Dizenhu S.r.L., a rimborsare il credito⁵⁰.

Durante il periodo di attività, la società aveva rilevato l'intero capitale sociale di altra società, la Ketre S.r.L., che si occupava della vendita *e-commerce* di prodotti per cartolerie e tabacchini⁵¹. Con riferimento a questa attività parallela, ha prestato la propria attività la sig.ra Sabrina Vidon realizzando spazi pubblicitari. Tale attività è andata a beneficio della Dizenhu che non ha corrispondere per intero il dovuto. Come accaduto in altre circostanze, il sig. Vidoni del Mestre si è impegnato personalmente al pagamento, senza però riuscire a tener fede a tale impegno. La sig.ra Vidon ha così chiesto l'accertamento del proprio credito agendo giudizialmente anche nei confronti del garante. Il ricorrente ha subito il pignoramento presso terzi notificatogli dalla sig.ra Vidon a seguito del quale è tra l'altro stata bloccata la carta Superflash rilasciata da Intesa SanPaolo (*ex* Cassa di Risparmio FVG)⁵². Anche l'attività di commercio *on line* non produceva utili e, quindi, nell'ottobre 2013 la Dizenhu cedeva l'intero capitale sociale per il prezzo di all'incirca € 4.000,00/5.000,00, utilizzato per pagare i fornitori.

Essendo la società in liquidazione e sussistendo i presupposti di legge, nel 2014 il ricorrente, in qualità di liquidatore, presentava istanza affinché venisse dichiarato il fallimento della Dizenhu. La procedura concorsuale veniva chiusa con decreto del 06/09/2018⁵³.

- Nel gennaio 2015, il sig. Vidoni del Mestre costituiva l'omonima ditta individuale per lo svolgimento dell'attività di agente di commercio di sedie e mobili. Purtroppo questa iniziativa imprenditoriale non ha assicurato entrate adeguate e, quindi, la ditta è stata cancellata solo tre anni dopo, nel gennaio 2018⁵⁴. Gli utili sono sempre stati modesti, tant'è che il ricorrente non è riuscito a fronteggiare tutti i pagamenti dovuti all'Erario ed all'INPS. Proprio all'attività d'impresa in forma individuale è riconducibile la posizione debitoria

⁵⁰ Si vedano doc. nr. 39-42.

⁵¹ Si deposita visura C.C.I.A.A. della Ketre S.r.L. (doc. nr. 64).

⁵² Si veda doc. nr. 46.

⁵³ Si deposita decreto di chiusura del fallimento Dizenhu S.r.L. in liquidazione (doc. nr. 65).

⁵⁴ Si veda doc. nr. 28.

iscritta a ruolo dall'Agenzia Entrate Riscossione.

- Nel 2018, considerata anche l'età che non agevola il reperimento di un'occupazione, il ricorrente non ha svolto attività lavorativa.

Nel febbraio 2019 veniva assunto dalla Nuova Linea S.r.L., in forza di contratto a tempo indeterminato, con mansioni di impiegato⁵⁵. Il contratto è stato risolto a fine dicembre 2019, poiché il sig. Vidoni del Mestre non ha percepito tutte le mensilità⁵⁶. Rimane infatti creditore di una parte della retribuzione di settembre, di cui ha ricevuto solo la metà, dell'intera retribuzione di ottobre, novembre e dicembre, per un credito complessivo di € 6.656,63. A ciò si aggiunge il credito per TFR pari ad € 1.330,52⁵⁷. La società debitrice si trova in liquidazione da dicembre 2019⁵⁸.

Dall' 01/09/2020 il sig. Vidoni del Mestre ha raggiunto l'età pensionabile sulla base della normativa che ha introdotto la c.d. "quota 100". Tuttavia, l'importo della pensione sarebbe troppo esiguo. Per tale ragione, considerata l'incompatibilità tra trattamento pensionistico e attività lavorativa, il ricorrente ha preferito continuare a lavorare onde poter disporre di un reddito maggiore.

- Con le vicissitudini lavorative e imprenditoriali sopra descritte, si intrecciano le vicende legate alla vita matrimoniale e personale del ricorrente.

Nell'aprile 2004, i coniugi acquistavano, direttamente dall'impresa costruttrice, l'appartamento con annesso *garage*, facente parte del complesso condominiale di Buttrio via Percoto n. 25 B int. 15. Il prezzo della compravendita veniva convenuto in € 170.921,00 che gli acquirenti corrispondevano in parte attraverso l'accollo del mutuo sottoscritto dall'impresa costruttrice con la Banca Manzano Credito Cooperativo per l'importo residuo di € 78.000,00⁵⁹.

Come ricordato, nel gennaio 2008 veniva omologata la separazione personale e secondo gli accordi sottoscritti, il sig. Vidoni del Mestre s'impegnava a cedere alla moglie la propria quota (50%) di proprietà sulla casa coniugale oltre alla quota di 1/3 di altro immobile dallo stesso posseduto. In adempimento, lo stesso mese di gennaio 2008, i coniugi formalizzavano

⁵⁵ Si deposita contratto di assunzione dd. 01/02/2019 Nuova Linea S.r.L. (doc. nr. 66).

⁵⁶ Si depositano buste paga febbraio-dicembre 2019 Nuova Linea S.r.L. (doc. nr. 67).

⁵⁷ Si deposita CU2020 (doc. nr. 68).

⁵⁸ Si deposita visura camerale della Nuova Linea S.r.L. in Liquidazione (doc. nr. 69).

⁵⁹ Si depositano: contratto di compravendita dd. 23/04/2004 a rogito notaio dr.ssa Eliana Morandi (Rep. n. 6501, Racc. n. 3073) registrato a Udine il 27/04/2004 (doc. nr. 70) e piano di ammortamento al contratto di mutuo Banca Manzano Credito Cooperativo (doc. nr. 71).

la cessione tramite atto notarile⁶⁰. Il ricorrente rimaneva in ogni caso co-intestatario del mutuo ipotecario relativo all'acquisto della casa coniugale.

Il sig. Vidoni del Mestre intratteneva rapporti con la Banca di Manzano Credito Cooperativo anche per ragioni legate all'attività d'impresa: quale socio della BIP S.r.L. aveva infatti rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di € 103.291,38⁶¹. Come già ricordato, la società non era rientrata dell'esposizione connessa all'utilizzo del c/c con apertura di credito per anticipo fatture.

In ragione di questa situazione, la banca impugnava il menzionato atto di cessione della quota degli immobili con azione revocatoria *ex art.* 2901 cod. civ.⁶². Nel corso del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo⁶³ con il quale la banca rinunciava all'azione revocatoria a fronte del versamento da parte della sig.ra Cecotti dell'importo di € 45.000,00, imputato a decurtazione del credito vantato nei confronti del sig. Vidoni del Mestre ed accertato giudizialmente da Tribunale di Udine in via monitoria⁶⁴.

- Come si può agevolmente verificare analizzando le dichiarazioni fiscali degli ultimi tredici anni, il reddito del ricorrente al lordo delle imposte (quadro "RN1" del modello PF) è stato sempre assai contenuto; con riferimento a tre annualità (2015, 2010 e 2009), il reddito è stato addirittura negativo.

Nello specifico:

- anno d'imposta 2019 reddito lordo € 20.067,29⁶⁵ (non interamente percepito in ragione del credito vantato verso Nuova Linea S.r.L. in Liquidazione)
- anno d'imposta 2018 reddito lordo € 3.300,00⁶⁶
- anno d'imposta 2017 reddito lordo € 9.817,00⁶⁷
- anno d'imposta 2016 reddito lordo € 4.298,00⁶⁸
- anno d'imposta 2015 reddito lordo € 4.272,00⁶⁹
- anno d'imposta 2014 reddito lordo € 9.858,00⁷⁰

⁶⁰ Si deposita atto di cessione in attuazione di convenzione di separazione tra coniugi dd. 29/01/2008 a rogito notaio dr.ssa Lucia Peresson - Rep. n. 16086, Racc. n. 7098 (doc. nr. 72).

⁶¹ Si veda doc. nr. 58.

⁶² Si deposita atto di citazione dd. 14/11/2012 della Banca di Manzano Credito Coop.vo (doc. nr. 73).

⁶³ Si deposita scrittura privata dd. 24/01/2014 tra Banca di Manzano e Cecotti Daniela (doc. nr. 74).

⁶⁴ Si veda doc. nr. 59.

⁶⁵ Si veda doc. nr. 11.

⁶⁶ Si veda doc. nr. 12.

⁶⁷ Si veda doc. nr. 13.

⁶⁸ Si deposita modello PF2017 redditi 2016 (doc. nr. 75).

⁶⁹ Si deposita modello UNICO2016 redditi 2015 (doc. nr. 76).

- anno d'imposta 2012 reddito lordo € 21.647,00⁷¹

- anno d'imposta 2011 reddito lordo € 23.065,00⁷²

- anno d'imposta 2010 reddito lordo € 22.412,00⁷³

- anno d'imposta 2009 reddito lordo € 21.277,00⁷⁴

Considerato che con i guadagni, il ricorrente doveva, e deve tutt'ora, provvedere anche al proprio sostentamento e a quello della famiglia (la figlia Cora non è del tutto economicamente indipendente), è di tutta evidenza che la modestia del reddito (peraltro lordo) non consentiva di onorare le scadenze fiscali nei confronti dell'Agenzia Entrate né contributive verso l'INPS né di provvedere al pagamento delle posizioni garantite personalmente.

- Il ricorrente è meritevole di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio, non avendo contratto debiti personali, essendo tutte le posizioni riconducibili allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle garanzie rilasciate per tale attività.

A ciò si aggiunge che non vi è stato alcun ricorso colposo al credito, non avendo il ricorrente chiesto finanziamenti con la consapevolezza di non poterli rimborsare. Ne è prova il fatto che tutte le posizioni nei confronti delle banche sono riconducibili alle fidejussioni rilasciate a garanzia del rimborso dei finanziamenti ottenuti dalle società. L'unico finanziamento contratto per esigenze personale è quello riconducibile al mutuo ipotecario co-intestato con l'ex moglie sig.ra Daniela Cecotti. Si tratta del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, ora di proprietà esclusiva della sig.ra Cecotti, e da costei regolarmente rimborsato. Si ritiene inoltre significativo il fatto che, come emerge dall'esame dei certificati rilasciati dalla Procura, all'esito delle procedure fallimentari della BIP S.r.L. e della Dizenhu S.r.L. non è emersa alcuna condotta penalmente rilevante (bancarotta o altri reati di natura patrimoniale) a carico del sig. Vidoni del Mestre.



P A S S I V O

- Di seguito si riporta la posizione debitoria così come nota al sig. Vidoni del Mestre alla data di consegna al Professionista della bozza del ricorso per l'apertura della procedura di

⁷⁰ Si deposita modello PF2015 redditi 2014 (doc. nr. 77).

⁷¹ Si deposita modello 730/2013 redditi 2012 (doc. nr. 78).

⁷² Si deposita modello 730/2012 redditi 2011 (doc. nr. 79).

⁷³ Si deposita modello 730/2011 redditi 2010 (doc. nr. 80).

⁷⁴ Si deposita modello 730/2010 redditi 2009 (doc. nr. 81).

liquidazione del patrimonio⁷⁵:

1) Debiti verso Banche:

soggetto creditore	importo complessivo
1) BancaTer	€ 202.979,00
2) Heta Asset Resolution Italia	€ 52.721,00
TOTALE	€ 255.700,00

1) Il debito nei confronti di BancaTer riguarda il debito residuo per mancato integrale rimborso dei finanziamenti erogati dall'allora Banca di Manzano Credito Cooperativo. La posizione debitoria si compone come segue: l'importo di € 29.702,00 è riconducibile al debito personale contratto dal ricorrente assieme all'ex moglie, sig.ra Daniela Cecotti, per l'acquisto della casa coniugale e corrisponde al debito residuo del mutuo ipotecario, accollato dagli ex coniugi al momento dell'acquisto dell'abitazione. Il rimborso è regolare, in quanto le rate vengono pagate dalla sig.ra Cecotti⁷⁶; l'importo di € 173.277,00 è connesso all'esercizio dell'attività d'impresa e si riferisce alla fideiussione rilasciata dal ricorrente a garanzia del rimborso delle obbligazioni assunte dalla BIP S.r.L. nei confronti della banca⁷⁷.

2) Il debito nei confronti di Heta Asset Resolution Italia riguarda il debito residuo conseguente al contratto di locazione finanziaria sottoscritto tra BIP S.r.L. e Hypo Alpe Adria Bank relativamente al capannone di Premariacco. A garanzia del rimborso di questa obbligazione, il ricorrente ha rilasciato garanzia fidejussoria sino alla concorrenza di € 2.635.553,00. La società si leasing ha poi ceduto il credito all'attuale titolare⁷⁸.

2) Debiti verso Enti Pubblici:

soggetto creditore	importo complessivo
1) INPS	€ 4.682,88
2) Amministrazione Finanziaria	€ 220,06
3) Prefettura di Udine	€ 10.906,00
TOTALE	€ 15.808,94

⁷⁵ Si deposita elenco dei creditori (doc. nr. 82).

⁷⁶ Si deposita dichiarazione dd. 25/01/2021 a firma della sig.ra Daniela Cecotti (doc. nr. 83).

⁷⁷ Si vedano doc. nr. 33, nr. 59-60 e nr. 73.

⁷⁸ Si vedano doc. nr. 33 e nr. 56-57.

1) Il debito nei confronti dell'INPS riguarda l'omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi e/o in percentuale sul minimale, maggiorati per sanzioni, interessi e spese. L'importo è iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Riscossione⁷⁹. La posizione debitoria si riferisce allo svolgimento dell'attività d'impresa in forma individuale.

1) Il debito nei confronti dell'Agenzia Entrate concerne il mancato versamento della dell'I.V.A., maggiorata per sanzioni, interessi e spese. L'importo è iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Riscossione⁸⁰. La posizione debitoria si riferisce allo svolgimento dell'attività d'impresa in forma individuale.

3) Il debito nei confronti della Prefettura di Udine riguarda la sanzione inflitta per l'emissione di assegni privi di provvista, maggiorata per sanzioni, interessi e spese. L'importo è iscritto a ruolo dall'Agenzia Entrate Riscossione⁸¹.

3) Debiti verso Privati:

soggetto creditore	importo complessivo
1) Allianz S.p.A.	€ 49.826,00
2) Pizzut Giancarlo	€ 154.477,17
3) Vidon Sabrin4	€ 4.442,59
4) Ambrosio dr. Alessandro	€ 27.467,58
5) Emp Import – Export di Enrico Maria Perillo	€ 5.872,88
TOTALE	€ 242.086,22

1) Il debito nei confronti di Allianz riguarda il mancato rimborso della fideiussione escussa dalla Regione Friuli-Venezia Giulia a seguito del mancato rimborso da parte di BIP S.r.L. del contributo erogato e, successivamente, revocato. Il ricorrente si è impegnato personalmente all'estinzione del debito nei confronti della società di assicurazione⁸².

2) Il debito nei confronti del sig. Giancarlo Pizzut riguarda il mancato pagamento della fornitura di varia merce da parte della Matteo S.r.L. in favore della Dizenhu S.r.L.. Il ricorrente si è impegnato personalmente all'estinzione della posizione. Successivamente, Matteo S.r.L. ha ceduto il credito all'attuale titolare⁸³.

⁷⁹ Si veda doc. nr. 36.

⁸⁰ Si veda doc. nr. 36.

⁸¹ Si veda doc. nr. 36.

⁸² Si vedano doc. nr. 37 e 38.

⁸³ Si vedano doc. nr. 39-43.

3) Il debito nei confronti della sig.ra Sabrina Vidon riguarda l'omesso versamento dei compensi alla stessa spettante per la realizzazione di spazi pubblicitari per conto della Dizenhu S.r.L.. Il ricorrente si è impegnato personalmente all'estinzione della posizione⁸⁴.

4) Il debito nei confronti del dr. Alessandro Ambrosio concerne il mancato pagamento delle prestazioni connesse alla tenuta delle scritture contabili ed alla predisposizione e invio delle dichiarazioni fiscali. Le prestazioni sono state eseguite nell'interesse del sig. Vidoni del Mestre nonché a beneficio della Ketre S.r.L.. Con riferimento a questa seconda posizione, il ricorrente si è accollato il debito con scrittura privata del 16/09/2013⁸⁵.

5) Il debito verso Emp Import – Export di Enrico Maria Perillo riguarda il mancato pagamento da parte della Dizenhu S.r.L. della fornitura di giocattoli per cartolerie. Il ricorrente si è impegnato personalmente all'estinzione della posizione⁸⁶.

Di seguito si riporta la posizione debitoria aggiornata dal Professionista nell'ambito della circolarizzazione da costui compiuta. L'ammontare dei singoli debiti è comprovato dalla documentazione allegata alla relazione particolareggiata:

1) Debiti verso Banche:

soggetto creditore	importo complessivo
1) BancaTer	€ 87.078,45
2) Heta Asset Resolution Italia	€ 52.721,00
TOTALE	€ 139.799,45

2) Debiti verso Enti Pubblici:

soggetto creditore	importo complessivo
1) INPS	€ 2.621,87
3) Prefettura di Udine	€ 11.017,41
TOTALE	€ 13.639,28

⁸⁴ Si vedano doc. nr. 44-47.

⁸⁵ Si veda doc. nr. 52.

⁸⁶ Si veda doc. n. 49.

3) *Debiti verso Privati:*

soggetto creditore	importo complessivo
1) Allianz S.p.A.	€ 49.826,00
2) Pizzut Giancarlo	€ 154.477,17
3) Vidon Sabrina	€ 4.932,61
4) Ambrosio dr. Alessandro	€ 27.467,58
TOTALE	€ 236.703,36

L'ammontare delle posizioni debitorie, così come risultante all'esito della circolarizzazione, non presenta scostamenti rilevanti rispetto a quanto risultante al debitore al momento dell'invio della bozza del presente ricorso al Professionista.

In ragione di ciò, il sig. Flavio Vidoni del Mestre riconosce come dovuti gli importi risultanti dalla circolarizzazione.



A T T I V O

- Il sig Vidoni del Mestre dispone del seguente patrimonio⁸⁷:

descrizione	stima
BENI MOBILI: carta Sella	€ 2.054,67 ⁸⁸
BENI MOBILI: carta Superflash	€ 112,18 ⁸⁹
BENI MOBILI: credito verso Nuova Linea S.r.L.	€ 7.986,65 ⁹⁰
BENI MOBILI: retribuzione media mensile	€ 1.488,67 ⁹¹
BENI MOBILI: partecipazione società Free Media S.r.L.	€ 3.600,00

La procedura potrà beneficiare dell'intero credito vantato dall'istante nei confronti della Nuova Linea S.r.L. in Liquidazione per mancato pagamento delle ultime mensilità retributive e del TFR.

Il ricorrente percepisce una retribuzione mensile media di € 1.488,67: tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento, cui concorre anche la moglie, potrà essere destinata a

⁸⁷ Si deposita inventario dei beni (doc. nr. 84).

⁸⁸ Si veda doc. nr. 20.

⁸⁹ Si veda doc. nr. 23.

⁹⁰ Si vedano doc. nr. 67 e 68.

⁹¹ Si veda doc. nr. 10.

beneficio dei creditori una quota di quanto percepito nella misura che sarà determinata dal Tribunale.

Considerata l'esiguità del saldo presente sulla carta Sella, il sig. Vidoni del Mestre chiede che il relativo importo non venga acquisito dalla procedura liquidatoria, trattandosi peraltro della sola liquidità cui lo stesso può ricorrere in ipotesi di sopravvenienza di spese impreviste.

La procedura potrà invece beneficiare del saldo disponibile sulla carta Superflash, tutt'ora bloccata a seguito del pignoramento notificato dalla sig.ra Sabrina Vidon, la quale non ha dato seguito alla procedura esecutiva.



CONCLUSIONI

Il sig. Vidoni del Mestre intende far ricorso alla procedura della liquidazione dei beni costituenti il proprio patrimonio attraverso il conferimento degli stessi nei termini appresso indicati.

Considerata la situazione patrimoniale del ricorrente, l'opzione liquidatoria appare l'unica concretamente praticabile, dal momento che l'alternativa rappresentata dalla procedura dell'accordo con i creditori non è percorribile in mancanza di un patrimonio tale da garantire una soddisfazione adeguata degli aventi causa. L'opzione liquidatoria è, pertanto, la sola che sia in grado di soddisfare le pretese del ceto creditorio compatibilmente con la condizione economica del debitore.



Tutto ciò premesso e considerato, il signor Flavio Vidoni del Mestre, come in atti rappresentato,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale adito per proporre la domanda di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 3/2012, attesa la fattibilità della procedura liquidatoria, così come peraltro attestato dal Professionista incaricato⁹².

Il sig. Vidoni del Mestre, attraverso il proprio legale, si è adoperata per l'elaborazione della presente proposta ed ha collaborato con il dr. Ricciotti Ricci fornendo tutta la documentazione progressivamente richiesta.

Il ricorrente, quindi,

⁹² Si deposita relazione del dr. Ricciotti Ricci ([all.to sub A](#)).

FA ISTANZA

affinchè l'Ill.mo Giudice adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* legge nr. 3/2012, ai sensi dell'art. 14 *quinqüies* della legge medesima:

- dichiarare l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge nr. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore, previste agli artt. 14 *sexies* e ss. legge nr. 3/2012, vengano svolte da Professionista avente i requisiti previsti dalla legge;
- disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore, sotto pena di nullità;
- disponga adeguata forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- fissi i limiti di impignorabilità di cui all'art. 14 *ter* comma 6 lett. b) legge nr. 3/2012, tenendo conto che parte dei guadagni sono necessari al soddisfacimento delle spese correnti;
- ordini la trascrizione del decreto, a cura del nominando Liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati nei termini in cui gli stessi sono presenti nel patrimonio del ricorrente;
- ordini la consegna e/o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione nei termini indicati nelle premesse, fatta eccezione per il modesto saldo presente sulla carta Sella, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.



Ai sensi dell'art. 14 *ter* comma 2 legge nr. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 *bis* legge nr. 3/2012. Viene altresì allegata la documentazione prevista all'art. 9 comma 3 legge nr. 3/2012⁹³, avendo il ricorrente esercitato attività d'impresa in forma individuale sino a dicembre 2017.

Nello specifico, si dimettono:

A) relazione dell'O.C.C. dr. Ricciotti Ricci;

B1-B2) documenti allegati alla relazione dell'O.C.C..

01) ricorso *ex* art. 15 legge 3/2012 dd. 16/09/2020;

02) provvedimento dd. 29/09/2020 del Tribunale di Udine (Cron. 5776/2020 dd. 01/10/2020) di nomina del Professionista;

03) estratto per riassunto dai Registri degli Atti di Matrimonio;

⁹³ Si depositano: situazione contabile al 31/12/2017 (doc. nr. 85), situazione contabile al 31/12/2016 (doc. nr. 86), situazione contabile al 31/12/2015 (doc. nr. 87); registri i.v.a. anno 2017 (doc. nr. 88), registri i.v.a. anno 2016 (doc. nr. 89), registri i.v.a. anno 2015 (doc. nr. 90); dichiarazione di conformità delle scritture contabili (doc. nr. 91).

Si depositano altresì: modello IVA2018 relativo ai redditi 2017 (doc. nr. 92), modello IVA2017 relativo ai redditi 2016 (doc. nr. 93).

- 04) ricorso per separazione consensuale dd. 05/12/2007, verbale udienza dd. 20/12/2007 e decreto di omologa dd. 17/01/2008 Tribunale di Udine;
- 05) sentenza nr. 832/12 dd. 31/05/2012 del Tribunale di Udine;
- 06) certificato cumulativo stato famiglia del comune di Buttrio;
- 07) certificato cumulativo stato famiglia comune Bagnaria Arsa;
- 08) contratto di lavoro a tempo determinato dd. 03/02/2020;
- 09) contratto di lavoro a tempo indeterminato dd. 16/09/2020;
- 10) buste paga febbraio-dicembre 2020;
- 11) modello 730/2020 relativo all'anno d'imposta 2019;
- 12) CU2019 relativo all'anno d'imposta 2018;
- 13) CU2018 relativo all'anno d'imposta 2017;
- 14) risultanze Catasto Fabbricati;
- 15) risultanze Catasto Terreni;
- 16) carta circolazione auto Alfa Romeo;
- 17) carta circolazione auto Mercedes Classe A;
- 18) Carta Sella lista movimenti dal 01/04/2019 al 08/06/2020;
- 19) Carta Sella lista movimenti dal 01/06/2020 al 13/12/2020;
- 20) Carta Sella lista movimenti dal 12/12/2020 al 25/01/2021;
- 21) Carta Superflash nr. 5342***47 lista movimenti dal 03/03/2014 al 07/03/2017;
- 22) Carta Superflash nr. 5342***47 rendiconto al 31/12/2017;
- 23) Carta Superflash nr. 5342***47 rendiconto al 31/12/2018;
- 24) prospetto spese correnti;
- 25) CU2020 della sig.ra Daniela Cecotti;
- 26) comunicazione INPS dd. 18/11/2019 e dati cassetto previdenziale;
- 27) CU2020 della sig.ra Cora Vidoni;
- 28) visura CCIAA dell'impresa individuale "Vidoni del Mestre Flavio";
- 29) verbale di pubblicazione di testamento olografo acquiescenza ad esso accettazione di eredità e rinuncia all'eredità dd. 03/02/2017 a rogito notaio dr. Matteo Bordon (Rep. n. 3312, Racc. n. 2694) registrato a Udine il 21/02/2017;
- 30) dichiarazione di successione presentata in data 06/12/2007 all'Agenzia Entrate Ufficio di Udine - Protocollo n. 2007138305, Progressivo n. 2007037850;
- 31) comunicazione dd. 26/03/2008 della BCC di Basiliano Credito Coop.vo;
- 32) contratto di compravendita dd. 31/01/2018 a rogito notaio dr. Paolo Alberto Amodio (Rep. n. 216.209, Racc. n. 57.447) registrato a Udine il 07/02/2018 al nr. 1546 Serie 1/T;
- 33) visura Centrale Rischi della Banca d'Italia;
- 34) visura CRIF;
- 35) estratto C.A.I. della Banca d'Italia;
- 36) estratti di ruolo Agenzia Entrate Riscossione;
- 37) comunicazione dd. 15/02/2008 Allianz S.p.A.;
- 38) comunicazione dd. 15/03/2012 dell'avv. Claudio Migliorisi;
- 39) dichiarazione dd. 12/11/2012 a firma del sig. Flavio Vidoni del Mestre;
- 40) ricorso per sequestro conservativo dd. 08/05/2014 della Matteo S.r.L.;
- 41) atto di citazione dd. 25/08/2014 della Matteo S.r.L.;
- 42) sentenza nr. 1493/2015 dd. 16.11.2015 e pedissequo atto di precetto dd. 06/06/2016 della Matteo S.r.L.;
- 43) comunicazione di cessione credito dd. 10/10/2018 Matteo S.r.L.-Pizzut Giancarlo;
- 44) decreto ingiuntivo nr. 6/14 dd. 09/01/2014 Giudice di Pace di Gorizia su ricorso della sig.ra Vidon Sabrina;
- 45) atto di precetto dd. 15/09/2018 della sig.ra Vidon Sabrina;
- 46) atto di pignoramento presso terzi dd. 08/11/2018 della sig.ra Vidon Sabrina;
- 47) atto di precetto dd. 08/01/2019 della sig.ra Vidon Sabrina;
- 48) email dd. 11/12/2020 dello Studio dr. Ambrosio;
- 49) atto di precetto dd. 23/10/2013 dell'impresa Emp Import – Export di Enrico Maria Perillo;
- 50) visura dei protesti;
- 51) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica;
- 52) certificato generale del Casellario Giudiziale;
- 53) visura delle iscrizioni nel Casellario Giudiziale;
- 54) estratto contributivo rilasciato dall'INPS;
- 55) scheda persona completa C.C.I.A.A.;
- 56) documento di sintesi dd. 31/12/2013 della Hypo Alpe Adria Bank;
- 57) comunicazione dd. 22/01/2008 della Hypo Alpe Adria Bank;

- 58) rendiconto al 30/12/2011 Banca Manzano Credito Cooperativo;
- 59) decreto ingiuntivo nr. 269/08 dd. 01/02/2008 del Tribunale di Udine su ricorso della Banca Manzano Credito Cooperativo;
- 60) atto di precetto dd. 08/05/2008 Banca Manzano Credito Cooperativo;
- 61) comunicazione dd. 31/12/2014 BCC Basiliano Credito Cooperativo;
- 62) fideiussione dd. 13/12/2001 Banca di Cividale;
- 63) decreto di chiusura del fallimento BIP S.r.L. in liquidazione;
- 64) visura C.C.I.A.A. della Ketre S.r.L.;
- 65) decreto di chiusura del fallimento Dizenhu S.r.L. in liquidazione;
- 66) contratto di assunzione dd. 01/02/2019 Nuova Linea S.r.L.;
- 67) buste paga febbraio-dicembre 2019 Nuova Linea S.r.L.;
- 68) CU2020;
- 69) visura camerale della Nuova Linea S.r.L. in Liquidazione;
- 70) contratto di compravendita dd. 23/04/2004 a rogito notaio dr.ssa Eliana Morandi (Rep. n. 6501, Racc. n. 3073) registrato a Udine il 27/04/2004;
- 71) piano di ammortamento al contratto di mutuo Banca Manzano Credito Cooperativo;
- 72) atto di cessione in attuazione di convenzione di separazione tra coniugi dd. 29/01/2008 a rogito notaio dr.ssa Lucia Peresson - Rep. n. 16086, Racc. n. 7098;
- 73) atto di citazione dd. 14/11/2012 della Banca di Manzano Credito Coop.vo;
- 74) scrittura privata dd. 24/01/2014 tra Banca di Manzano e Cecotti Daniela;
- 75) modello PF2017 redditi 2016;
- 76) modello UNICO2016 redditi 2015;
- 77) modello PF2015 redditi 2014;
- 78) modello 730/2013 redditi 2012;
- 79) modello 730/2012 redditi 2011;
- 80) modello 730/2011 redditi 2010;
- 81) modello 730/2010 redditi 2009;
- 82) elenco dei creditori;
- 83) dichiarazione dd. 25/01/2021 a firma della sig.ra Daniela Cecotti;
- 84) inventario dei beni;
- 85) situazione contabile al 31/12/2017;
- 86) situazione contabile al 31/12/2016;
- 87) situazione contabile al 31/12/2015;
- 88) registri i.v.a. anno 2017;
- 89) registri i.v.a. anno 2016;
- 90) registri i.v.a. anno 2015;
- 91) dichiarazione di conformità delle scritture contabili;
- 92) modello IVA2018 relativo ai redditi 2017;
- 93) modello IVA2017 relativo ai redditi 2016.



Ai fini e per gli effetti di cui alla Legge n. 488 del 23.12.1999 si dichiara che la presente procedura ha valore indeterminato. Il contributo unificato viene versato nella misura fissa di € 98,00.

Tolmezzo li 05 febbraio 2021

Avv. Enrica Spangaro